

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli - Viale A. Gramsci, 15 - Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414

Napoli, 14 gennaio 2004

Circolare informativa n° 1/2004

A tutte le Aziende assistite
Loro sedi

La Legge Finanziaria 2004

Il 22 dicembre 2003 è stata approvata in via definitiva dal Senato la Legge Finanziaria per il 2004, **legge 24 dicembre 2003, n. 350**, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299.

Salvo disposizioni contenute nell'articolato, tutte le norme **entreranno in vigore a partire dal primo gennaio 2004**.

La manovra, che è diretta contenere il disavanzo della Pubblica Amministrazione, introduce, come di consueto, oltre alle modifiche alla disciplina fiscale, altre disposizioni in campo previdenziale, assistenziale e di altra natura.

Ritenendo importante, nello spirito del costante aggiornamento, un monitoraggio anche del documento programmatico finanziario del Governo, riportiamo, di seguito, una sintesi delle principali novità che interessano i datori di lavoro sostituti d'imposta e più in generale il "mondo del lavoro".

Le novità in "pillole"

Argomento	Titolo e sintesi	Articolo
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	Proroga al 2004 della clausola di salvaguardia Con tale disposizione per i contribuenti è prorogata di un anno la possibilità di optare per la tassazione più	Articolo 2 comma 12 lettera a)

	<p>favorevole, raffrontando le regole del TUIR {scaglioni, aliquote, detrazioni, eccetera} in vigore fino al 31 dicembre 2002, con quelle introdotte con la finanziaria per il 2003 {articolo 2 legge n. 289/2002}. In sostanza anche per l'anno di imposta 2004 è consentito applicare al proprio reddito complessivo l'imposta netta che risulta meno gravosa. La finanziaria non modifica le modalità di esercizio di tale opzione, pertanto il percipiente, analogamente all'anno 2003, potrà avvalersi della clausola di salvaguardia esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi e nessun adempimento è demandato ai sostituti d'imposta.</p> <p><i>Riferimento: articolo 2, comma 3 L. n. 289/2002</i></p>	
FRONTALIERI	<p>Tassazione dei "frontalieri" ancora con franchigia</p> <p>La medesima disposizione mantiene anche per il 2004 la disciplina di tassazione dei lavoratori "frontalieri", ossia quei soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa all'estero, in Paesi confinanti o limitrofi, in via continuativa. Tali redditi saranno, pertanto, soggetti ad imposizione, fin le ordinarie regole, vigenti anche per sostituti d'imposta (proiezione annua del reddito, applicazione delle aliquote vigenti, riconoscimento della no tax area e detrazioni eventualmente spettanti) esclusivamente per la parte eccedente gli 8.000,00 euro prodotti nell'anno.</p> <p><i>Riferimento: articolo 2, comma 11 L. n. 289/2002</i></p>	<p>Articolo 2 comma 12 lettera a)</p>
ADDIZIONALI IRPEF COMUNALI E REGIONALI	<p>Sospensione degli aumenti delle addizionali comunali e regionali</p> <p>Restano sospese sino al 31 dicembre 2004 gli aumenti o le nuove istituzioni delle addizionali comunali e regionali deliberate da parte degli Enti locali, successivamente al 29 settembre 2002 (data di presentazione alle Camere del disegno di legge della finanziaria 2003). E' prorogata, quindi, di un altro anno la sospensione della autonoma autorità impositiva riconosciuta a Regioni e Comuni, originariamente prevista fino al raggiungimento di un accordo sul federalismo fiscale, in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed Enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.</p> <p><i>Riferimento: articolo 3, comma 1, lettera a) L. n. 289/2002</i></p>	<p>Articolo 2 comma 21</p>
IRPEF: NO TAX AREA PENSIONATI Determinazione delle Detrazioni	<p>Modalità di determinazione dell'IRPEF dovuta</p> <p>Con queste disposizioni il legislatore interviene sul riconoscimento della specifica area di non tassazione destinata ai pensionati in presenza di determinati presupposti (nuovo articolo 12, comma 1 bis del TUIR) e sulla determinazione dell'importo delle detrazioni previste DELLE DETRAZIONI dall'attuale articolo 14 del TUIR ("altre detrazioni").</p> <p>Il primo intervento riguarda quei soggetti titolari di un</p>	<p>Articolo 2 commi 28 e 57</p>

	<p>reddito da pensione tra 7.501,00 e 7.800,00 euro, in possesso eventualmente di redditi di terreni non superiori ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, per i quali non è dovuta la parte di imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500,00 euro. Ebbene, fermo restando l'applicazione della formula, prevista dall'attuale articolo 11 del TUIR (ex articolo 10 bis) per la determinazione della quota esente, e dell'imposta conseguentemente dovuta, con decorrenza primo gennaio 2004, la predetta verifica è effettuata tra il reddito complessivo al netto dei redditi diversi da quelli di pensione e 7.500,00. In tal modo, di fatto, si neutralizza l'incidenza dei citati redditi nella determinazione dell'imposta dovuta dal pensionato.</p> <p>Con il secondo intervento, le cui disposizioni si applicano retroattivamente (la norma ~rila infatti del primo gennaio 2003) è previsto che, per il riconoscimento delle "altre detrazioni", contemplate dall'attuale articolo 14 del TUIR, il contribuente debba considerare il reddito complessivamente prodotto, al netto della deduzione dell'unità immobiliare destinata a "prima casa" e relative pertinenze. La portata di questa disposizione, in assenza dei necessari chiarimenti, può non rendere definitive le operazioni di conguaglio poste in essere dai sostituti che fossero in possesso di una dichiarazione del sostituito non completa circa i redditi da lui complessivamente prodotti.</p> <p>Riferimento: articolo 11, comma 1 bis secondo periodo, e articolo 13 DPR n. 917/1986</p>	
<p>REDDITI PER PUBBLICHE FUNZIONI</p>	<p>Redditi per pubbliche funzioni possono rientrare nei redditi professionali e nei redditi di impresa</p> <p>Viene modificato il testo della lettera <i>f</i>) dell'attuale articolo 50 del TUIR (ex articolo 47) relativo ai compensi, indennità e gettoni di presenza per l'esercizio di pubbliche funzioni (partecipazione a collegi o commissioni istituite per legge) corrisposte dallo Stato, dalle Regioni, Province e Comuni. Tali redditi, sino alla modifica considerati, senza eccezione alcuna redditi assimilati al lavoro dipendente, possono ora essere "attratti" alla sfera del reddito professionale se percepiti da liberi professionisti o al reddito d'impresa se le prestazioni rientrano nell'ambito dell'esercizio di una impresa commerciale, con notevoli conseguenze sul piano fiscale e contributivo. La modifica comporta infatti l'assoggettamento ad IVA di tali compensi, l'obbligo (per i professionisti) di versare il relativo contributo previdenziale alla Cassa di appartenenza e per i sostituti il rilascio della certificazione dei compensi corrisposti in luogo della CUD.</p> <p><i>Riferimento: articolo 47, comma 1, lettera f) OPR n. 917/1986</i></p>	<p>Articolo 2, comma 36</p>
<p>COMPENSI PER L'INVIO TELEMATICO</p>	<p>Professionisti e invio telematico</p> <p>A tutti i professionisti autorizzati all'invio telematico della dichiarazione, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 della</p>	<p>Articolo 2, comma 61</p>

	<p>legge n. 322/1998, spetterà un compenso di 0,50 euro a carico del bilancio dello Stato per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa attraverso il servizio telematico Entratel.</p> <p>Tali compensi vengono adeguati ogni anno e non costituiscono corrispettivo ai fini IV A.</p> <p><i>Riferimento: articolo 3 OPR n. 322/1998</i></p>	
ATTIVITA' MUSICALI SOGGETTE A ENPALS	<p>Lavoratori autonomi esercenti attività musicali soggetti a ENPALS</p> <p>Vengono aggiunti all'elenco dei soggetti obbligatoriamente iscritti all'ENPALS anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali.</p> <p>Il possesso dell'apposito certificato di agibilità rilasciato dall'Ente previdenziale, a seguito della verifica della correttezza della posizione contributiva in capo all'impresa è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività dei lavoratori nei locali destinati allo spettacolo.</p> <p><i>Riferimento: articolo 3, comma 1 OLCPS n. 708/1947</i></p>	Articolo 3, commi 98, 99,100
PENSIONI D'ORO	<p>Contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro</p> <p>A decorrere dal primo gennaio 2004, per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici che superano l'importo minimo di pensione, rivalutato annualmente (516,46 euro di pensione, ex articolo 38, comma 1, legge n. 448/2001) di 25 volte, e quindi prevedano una corresponsione annua superiore ad euro 174.183,75, verrà trattenuto un contributo di solidarietà pari al 3 per cento. Tale contributo sarà finalizzato a finanziare uno specifico fondo destinato alle politiche sociali tra le quali anche l'introduzione del cosiddetto reddito di ultima istanza, come sostegno a favore dei nuclei familiari a rischio di esclusione sociale.</p> <p><i>Riferimento: articolo 38, commi 1e 5 lettera d) L n. 448/2001</i></p>	Articolo 3, commi 102 e 103
ASSISTENZA SANITARIA	<p>Contributi per l'assistenza sanitaria</p> <p>Con decorrenza primo gennaio 2003, viene ripristinato il vecchio, più favorevole limite di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei contributi sanitari destinati, in conformità a contratti o regolamenti aziendali, ai fondi "interni". L'importo esente da imposta, previsto dal comma 2, lettera a) dell'attuale articolo 51 del TUIR (ex articolo 48) torna, quindi, ad essere 3.615,20. Prima della modifica era previsto un graduale abbassamento del citato limite al fine di convogliare le risorse verso i fondi sanitari integrativi previsti, per tutti i contribuenti, dall'articolo 10, comma 1, lettera e <i>ter</i>) del TUIR. Non essendo mai decollati tali ultimi fondi (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002), il legislatore ha ritenuto di non penalizzare i lavoratori dipendenti, ripristinando le precedenti regole di non imponibilità.</p> <p><i>Riferimento: articolo 48, comma 2, lettera a) OPR n. 917/1986</i></p>	Articolo 3, comma 118

FONDI INTEGRATIVI CON ACCERTATO SQUILIBRIO FINANZIARIO	Fondi integrativi con accertato squilibrio finanziario - Proroga del regime fiscale transitorio Viene prorogato, senza limiti temporali il regime transitorio disciplinato dall'articolo 18, comma 8 quater del decreto legislativo n. 124/1993 e riservato a quei fondi pensione che presentano un accertato squilibrio finanziario. In sostanza i soggetti iscritti a tali fondi potranno ancora beneficiare del particolare trattamento di favore che prevede l'integrale deducibilità dal reddito, a prescindere dagli ordinari limiti (12 per cento del reddito complessivo e 5.164,57 euro) dei contributi versati. E' previsto, inoltre, che i medesimi fondi possano operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalità fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti. <i>Riferimento: articolo 18, commi 8 bis, 8 ter e 8 quater OLgs n. 124/1993; articolo 1 OLgs n. 47/2000; articolo 15, comma 6 L n. 335/1995</i>	Articolo 3, commi 119 e 120
CALAMITA' IN AGRICOLTURA	Calamità in agricoltura: interessi e rateazione Per le aziende agricole colpite da calamità naturali e da emergenze sanitarie, la riduzione delle sanzioni civili è fissata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in concerto con quello delle Finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale. In casi di particolare eccezionalità la rateazione dei versamenti può essere consentita fino a venti rate trimestrali costanti e il tasso di interesse di differimento da applicare è quello vigente all'atto della rateizzazione. Le previsioni sopraelencate si applicano in riferimento ad eventi sismici verificatisi al 30 settembre 2003. <i>Riferimento: articolo 116, commi 15 e 17 L 388/2000; articolo 13 OL n. 402/1981 (convertito L n. 537/1981)</i>	Articolo 4, commi 21, 22, 23 e 24
ASSUNZIONE CALCIATORI	Aumentato il credito di imposta per l'assunzione di calciatori Aumenta dal 10 al 30 per cento il credito di imposta per l'assunzione di giovani calciatori, modificando così il comma 13 dell'articolo 145 della legge n. 388/2000. <i>Riferimento: articolo 145, comma 13 L n. 388/2000</i>	Articolo 4, comma 196
INAIL	Regolarizzazione dei premi INAIL Possono essere regolarizzate le posizioni debitorie nei confronti dell'INAIL, relative al 2000, 2001 e 2002 versando il debito: <ul style="list-style-type: none"> ▪ in un'unica rata entro il 30 novembre 2004; ▪ oppure in due rate di pari importo scadenti al 30 settembre 2004 e 30 aprile 2005. 	Articolo 4, comma 198
CREDITO DI IMPOSTA PER LE SOCIETA' SPORTIVE	Credito di imposta per l'assunzione di giovani atleti Alle società sportive che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A 1 e A2, che nel periodo di imposta 2004 incrementano il	Articolo 4, commi 200, 201, 202 e 203

	<p>numero dei giovani sportivi che siano cittadini di Paesi membri dell'Unione europea di età compresa tra i quattordici e i ventidue anni assunti con contratto di lavoro dipendente, è concesso un credito di imposta pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164,00 euro per dipendente.</p> <p>Tale credito è fruibile limitatamente ai nuovi assunti che risultino eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente risultanti nel periodo di imposta 2003, inoltre non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p>	
ENTRATA IN VIGORE	<p>Entrata in vigore della legge</p> <p>La legge n. 350 del 24 dicembre 2003 entra in vigore il primo gennaio 2004.</p>	<p>Articolo 4, comma 252</p>

Con i più cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso